

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1764

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

NICCOLAI GIUSEPPE, RAUTI, SACCUCCI

Presentata il 28 febbraio 1973

Nuove norme per la concessione della onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 2 della legge 11 marzo 1968, n. 263 dispone il conferimento della onorificenza di Vittorio Veneto ai combattenti della prima grande guerra mondiale e delle precedenti guerre sempre che abbiano ottenuto o siano in possesso dei titoli per ottenere la croce al merito di guerra.

In base al regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205 e del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729 fra le altre condizioni necessarie per ottenere la croce al merito di guerra è previsto anche un periodo minimo di cinque mesi di permanenza in zona particolarmente esposta all'offesa nemica.

Data la caratteristica delle operazioni, specie terrestri di quel conflitto, molti combattenti, caduti prigionieri prima di avere completato il prescritto periodo di permanenza in zona di pericolo, pure avendo combattuto con dignità, decisione e valore in prima linea, allora sono stati esclusi dal riconoscimento della croce al merito di guerra e, conseguentemente, oggi, dalla onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto pur avendo ogni titolo morale al giusto riconoscimento da parte del paese.

Da qui la ragione dell'articolo 1 della presente proposta di legge che estende il

diritto del conferimento della onorificenza anche a questi combattenti caduti prigionieri di guerra prima di aver completato i cinque mesi di permanenza in zona esposta alla offesa nemica.

Con l'articolo 2 proponiamo una modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263 in quanto non riteniamo giustificato, soprattutto sul piano morale, l'aggancio dell'assegno annuo vitalizio alle attuali condizioni economiche dei combattenti che viene, così, ad assumere le caratteristiche di sussidio o di contributo assistenziale.

Riteniamo, invece, doveroso che l'ammontare dell'assegno sia aumentato, anche per il prestigio della stessa onorificenza, portandolo da lire 60.000 a lire 180.000 annue, con decorrenza 1° gennaio 1973.

Non abbiamo incluso nella proposta di legge alcuna norma relativa al maggior onere in quanto riteniamo che gli stanziamenti in bilancio siano sufficienti, in considerazione anche dal fatto che il numero dei beneficiari, purtroppo, diminuisce costantemente con il trascorrere del tempo.

Onorevoli colleghi, affidiamo alla vostra comprensione e sensibilità l'approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 263 è sostituito dai seguenti:

« L'onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1914-1918 e delle guerre precedenti, decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per aver titolo a tale decorazione.

L'onorificenza è conferita anche a coloro che, essendo caduti prigionieri di guerra, non hanno titolo per la concessione della decorazione della croce al merito di guerra in quanto la loro permanenza in zona di pericolo particolarmente esposta alla offesa nemica è stata inferiore a cinque mesi.

In ogni caso il combattente al momento della domanda e del conferimento della onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto deve essere in godimento dei diritti civili ».

ART. 2.

L'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263 è sostituito dal seguente:

« Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto è concesso un assegno annuo vitalizio non reversibile di lire 180.000.

L'assegno, nel nuovo ammontare, decorre dalla data del 1° gennaio 1973 ed è corrisposto, esente da ritenute erariali in due rate semestrali pagabili il 30 giugno ed il 20 dicembre.

In caso di decesso del titolare, alla vedova o ai figli, entro novanta giorni dalla domanda diretta al Ministero del tesoro, è corrisposta una annualità dell'assegno vitalizio.

L'assegno è concesso anche ai combattenti della guerra 1914-1918 nelle forze armate austro-ungariche divenuti cittadini italiani per annessione.

Alla liquidazione ed al pagamento dell'assegno provvedono le direzioni provinciali del tesoro. Sono estese ai provvedimenti relativi le norme degli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 ».